

REGOLAMENTO SUL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“IRCR Macerata”

Premesso

- quanto stabilito dalla statuto dell'APSP "IRCR Macerata" approvato con delibera n. 68 del 29/6/2011 e modificato con delibera n. 80 del 09/09/2011;
- che la Regione Marche, con D.G.R. n. 1508 del 14/11/2011, approva la trasformazione delle ex IRCR in Azienda Pubblica Servizi alla Persona "IRCR Macerata" a far data dal 01/01/2012, così come recepito con delibera n. 109 del 02/12/2011;
- che lo Statuto dell'Azienda, agli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 detta le norme generali sul funzionamento del Consiglio che di seguito vengono riproposte:

Articolo 9 - Organi dell'Azienda

L'Azienda, nell'ambito del rispetto dei parametri di cui al Regolamento Regionale e nel perseguimento di una maggiore integrazione di indirizzo politico con quello di gestione, adotta il modello organizzativo e gestionale secondo il principio della distinzione dei poteri nelle attività e modalità previste nel Regolamento di organizzazione.

La carica di Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 5/2008, è incompatibile con la carica di:

- componente della giunta regionale e del consiglio regionale;
- sindaco, assessore o consigliere di comune ove l'Azienda ha sede legale o sedi operative;
- coordinatore dell'ambito territoriale ove l'Azienda ha sede legale o sedi operative;
- dirigente di servizi socio-assistenziali di Comune ove l'Azienda ha sede legale o sedi operative;
- amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza di impresa che fornisca servizi all'Azienda;
- dipendente o prestatore d'opera dell'Azienda;
- colui che ha lite pendente, in quanto parte di procedimento civile o amministrativo con l'Azienda;
- colui che per fatti compiuti in qualità di amministratore o dipendente dell'Azienda è stato dichiarato responsabile, con sentenza passata in giudicato, verso l'Azienda e non ha ancora estinto il debito;
- colui che avendo un debito liquido ed esigibile verso l'Azienda è stato legalmente messo in mora.

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda. Provvede a fissare gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali, ne verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco del Comune di Macerata che garantisce, al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, un'adeguata presenza di entrambi i sessi.

I Consiglieri nominati debbono possedere adeguata competenza tecnica, giuridica o amministrativa in funzione delle finalità e delle attività dell'Azienda e dovranno essere scelti tenendo conto dei soggettivi requisiti di moralità pubblica, qualità professionali e impegno sociale e civile.

La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di massimo cinque anni, a decorrere dalla data di insediamento. I consiglieri possono essere nominati per non più di due mandati consecutivi.

In caso di decadenza, dimissioni, decesso di un consigliere, questo è surrogato dall'organo che lo ha nominato e dura in carica per un periodo pari a quello del suo predecessore.

In caso di decadenza, dimissioni o altro che comporti il venir meno della maggioranza dei consiglieri, il Consiglio si intende decaduto e si procede a nuova nomina.

La prima seduta di ogni nuovo Consiglio di Amministrazione è convocata dal Consigliere più anziano di età solo qualora tutti i membri siano stati nominati ed abbiano accettato la carica.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione resta in carica, con poteri di ordinaria amministrazione, il precedente Consiglio.

Articolo 11 - Obbligo dei consiglieri

I consiglieri hanno l'obbligo di svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione e al solo fine del perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali dell'Azienda.

Nel caso in cui un consigliere dell'Azienda si trovi in una situazione di conflitto d'interessi nel merito di una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio di Amministrazione ed astenersi dalla deliberazione stessa allontanandosi dall'aula. Il Consigliere che non ottemperi alla presente disposizione è tenuto al risarcimento dei danni che ne derivino.

Ove necessario, il Consiglio di Amministrazione può richiamare il Consigliere al rispetto degli obblighi di cui ai punti precedenti.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per più di tre riunioni consiliari consecutive sono dichiarati decaduti, previa contestazione dei motivi agli interessati.

Articolo 12 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare in merito allo statuto ed alle sue modifiche;
- b) approvare e modificare i regolamenti aziendali;
- c) dichiarare la decadenza dei consiglieri e prendere atto delle dimissioni degli stessi;
- d) eleggere il Presidente;
- e) nominare il Direttore generale;
- f) nominare l'organo di revisione;
- g) verificare le cause di incompatibilità degli amministratori e del Direttore generale;
- h) definire l'indirizzo politico strategico dell'Azienda indicandone gli obiettivi, i programmi di attività e di sviluppo con l'adozione di atti di programmazione, di direttive generali, previsti dal presente statuto e da leggi e regolamenti vigenti in materia;
- i) definire, approvare, modificare i programmi aziendali;
- j) assegnare al Direttore generale gli obiettivi dell'Azienda, individuare e le risorse umane, materiali ed economico finanziarie, necessarie al raggiungimento delle finalità assegnate;
- k) designare, in caso di assenza o impedimento del Direttore generale, anche temporaneo, l'incaricato ad esercitarne le funzioni tra il personale dell'Azienda stessa, in base a quanto stabilito nel Regolamento di organizzazione;
- l) verificare i risultati della gestione operativa e quali-quantitativa del Direttore generale;
- m) individuare le attività istituzionali che l'Azienda intende svolgere nel contesto delle disposizioni in essere, delle esigenze di servizi alla persona, della programmazione a livello provinciale e locale;
- n) definire le tariffe per i servizi svolti in favore di terzi;
- o) individuare le forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti degli utenti nonché dei loro familiari;
- p) approvare e monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio;

- q) verificare l'azione amministrativa e gestionale dell'azienda con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi politici-amministrativi adottati;
- r) esercitare i controlli interni di gestione, strategico e di risultato;
- s) accettare donazioni e lasciti in favore dell'Azienda;
- t) deliberare acquisizioni ed alienazioni immobiliari e di altri diritti reali sui beni patrimoniali dell'Azienda che non siano già state ricomprese nei programmi aziendali approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- u) prevedere particolari forme di investimento finanziario e immobiliare che non siano già state ricomprese nei programmi aziendali approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- v) deliberare l'accensione di mutui;
- w) nominare, designare e revocare i rappresentanti dell'Azienda presso enti, aziende ed istituzioni;
- x) costituire o partecipare a società, fondazioni o associazioni
- y) stipulare convenzioni tra aziende e quelle tra l'Azienda e altri enti pubblici o soggetti privati;
- z) attivare fusioni con altre aziende;
- aa) individuare gli atti amministrativi e di governo delegati al Presidente nel rispetto dei limiti di legge;
- bb) attivare vertenze giudiziarie e resistenze in giudizio, definire transazioni e conciliazioni nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- cc) nominare, designare e revocare il collegio arbitrale;
- dd) definire la dotazione organica dell'azienda;
- ee) prendere atto dei contratti collettivi di lavoro;
- ff) assumere, licenziare e collocare in disponibilità il Direttore generale;
- gg) esercitare tutte le altre competenze specifiche attribuite dalle leggi o previste dai regolamenti regionali;
- hh) nominare gli eventuali componenti del comitato etico.

Articolo 13 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno quattro volte l'anno per approvare: il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico, le tariffe per i servizi svolti; il bilancio d'esercizio.

Inoltre, si raduna ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia su richiesta scritta e motivata da parte del Direttore generale o da almeno 2 (due) consiglieri.

Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.

Gli avvisi di convocazione recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei consiglieri, anche a mezzo fax, telegramma o attraverso posta elettronica, almeno tre giorni prima delle sedute ed almeno 24 ore prima in caso di urgenza.

Oltre che ai consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore generale e all'Organo di revisione.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore generale con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

In mancanza delle formalità prescritte, il Consiglio di Amministrazione si ritiene regolarmente costituito solo quando intervengano tutti i suoi componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei consiglieri, tra cui il Presidente o il Vicepresidente, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Ciascun componente il Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constatare negli atti il proprio voto ed i motivi del medesimo, nonché fare dichiarazioni a verbale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può ammettere, durante la discussione, l'intervento di dipendenti, di consulenti o di esperti, ai soli fini informativi.

Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese tranne quelle riguardanti l'elezione del Presidente nonché valutazioni ed apprezzamenti sulla qualità delle persone che devono sempre essere effettuate a scrutinio segreto.

Le deliberazioni aventi per oggetto modifiche statutarie ed alienazioni immobiliari sono assunte con il voto favorevole dei 4/5 (almeno quattro) dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

In caso di assenza dell'organo preposto, la funzione di Segretario in sede di Consiglio è affidata al Consigliere più giovane di età presente in seduta.

Il Consiglio di Amministrazione può adottare specifico regolamento per disciplinare ulteriori modalità di funzionamento non previste dal presente articolo.

Articolo 14 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda, è nominato in seno al Consiglio di Amministrazione nella seduta d'insediamento, previa elezione a maggioranza assoluta di voti con votazione a scrutinio segreto.

Tra i membri del Consiglio di Amministrazione è nominato il Vice Presidente che è incaricato di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Al Presidente competono i seguenti compiti:

1. convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;
2. sovrintende al regolare funzionamento dell'Azienda;
3. verifica l'esecuzione degli atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione;
4. delega, informandone il Consiglio, i singoli consiglieri sulle attività di determinati settori;
5. formalizza al Comune di Macerata, previo specifico atto deliberativo, la dimissione o la decadenza dei consiglieri ai fini della loro sostituzione;
6. esercitare le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge;
7. cura i rapporti istituzionali;
8. autorizza il Direttore generale in merito a quanto stabilito dal Regolamento di organizzazione;
9. presiede, qualora costituito, il Comitato Etico.

Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, il Presidente può prendere determinazioni di competenza del Consiglio da sottoporre a ratifica dello stesso alla prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano di nomina o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

in virtù della possibilità prevista dall'art. 14, comma 15, dello Statuto che consente al Consiglio di Amministrazione di adottare specifico Regolamento per disciplinare ulteriori modalità di funzionamento non previste, con delibera n. --- del ----, si approva il seguente

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "IRCR Macerata"

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda dei Servizi alla Persona (APSP) "IRCR Macerata". Le norme in esso contenute hanno carattere regolamentare interno e devono ritenersi integrative delle disposizioni dettate, in proposito, dalle vigenti disposizioni normative e da quanto stabilito dallo Statuto dell'Azienda.

Art. 2 Sede delle adunanze

1. Di norma le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengono presso la sede legale dell'Azienda sita in Macerata, Via Beniamino Gigli n. 2.
2. E' facoltà del Presidente del Consiglio di Amministrazione, per particolari e motivate esigenze, stabilire che l'adunanza si tenga in sedi diverse e/o in un locale della Casa Comunale.

Art. 3 Adunanze e convocazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione, che è composto di n. 5 membri, si insedia, previa comunicazione all'Azienda di nomina ed accettazione a tutti i suoi componenti, entro 15 giorni dalla data dell'ultima comunicazione ricevuta.
2. Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica sino regolare all'insediamento dei nuovi Amministratori con poteri di ordinaria amministrazione.
3. Nella seduta d'insediamento, convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età anagrafica, vengono eletti con due distinte votazioni, a maggioranza assoluta dei membri e a scrutinio segreto, il Presidente e il Vice Presidente.
4. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento.
5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.
6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
7. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno quattro volte l'anno per approvare: il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico, le tariffe per i servizi svolti; il bilancio d'esercizio.
8. Il Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto stabilito dal comma precedente, si riunisce ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza. Il Consiglio di Amministrazione è anche tenuto a riunirsi, sempre su convocazione del Presidente, qualora vi sia una richiesta scritta e motivata di almeno 2 Consiglieri o del Direttore generale; in tal caso la convocazione dovrà avvenire entro sette giorni dalla presentazione della richiesta all'ufficio di segreteria.
9. Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei Consiglieri anche a mezzo fax o posta elettronica con un preavviso di almeno 3 giorni rispetto a quello stabilito per la seduta.
10. Nei casi di urgenze il Presidente può abbreviare i termini di preavviso a 24 ore.

11. Il Presidente può, altresì, in caso di particolare urgenza, provvedere alla formulazione di un ordine del giorno integrativo che verrà trasmesso ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.
12. Oltre che ai consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore generale e all'Organo di revisione.
13. Il Direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni nonché con funzioni di segretario verbalizzante, funzione che può delegare ad altro dipendente dell'Azienda.
14. Per fini informativi su particolari materie o argomenti, il Presidente, sentito il Direttore generale, può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, l'Organo di revisione, dipendenti dell'Azienda, consulenti, esperti o altri soggetti esterni.
15. In mancanza delle formalità prescritte, il Consiglio di Amministrazione si ritiene regolarmente costituito quando intervengono tutti i suoi componenti.
16. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Ciò solo qualora nessun componente di opponga ritenendo di non essere sufficientemente informato sull'argomento.
17. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei consiglieri, tra cui il Presidente o il Vicepresidente, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.
18. Ciascun componente il Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constatare negli atti il proprio voto ed i motivi del medesimo, nonché fare dichiarazioni a verbale.
19. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese, tranne quelle riguardanti l'elezione del Presidente nonché valutazioni ed apprezzamenti sulla qualità delle persone che devono sempre essere effettuate a scrutinio segreto.
20. Le deliberazioni aventi per oggetto modifiche statutarie ed alienazioni immobiliari sono assunte con il voto favorevole dei 4/5 (almeno quattro) dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
21. In caso di assenza dell'organo preposto, la funzione di Segretario in sede di Consiglio è affidata al Consigliere più giovane di età presente in seduta.

Art. 4 Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente sentito anche il Direttore generale.
2. Il Presidente è tenuto ad inserire nell'O.d.G. gli argomenti richiesti da almeno due consiglieri o dal Direttore generale.
3. La richiesta di cui al comma precedente deve essere formalizzata al Presidente per iscritto e può essere recapitata anche via fax o e-mail all'ufficio segreteria dell'Azienda.

Art. 5 Processo verbale nelle sedute

1. Di ciascuna seduta è redatto, in forma sintetica, apposito verbale a cura del Direttore generale che funge da segretario verbalizzante. Il verbale deve indicare:
 - la data della seduta;
 - l'identità dei partecipanti;
 - gli argomenti in discussione e i risultati della votazione;
 - la sintesi della discussione dei Consiglieri e eventuali loro dichiarazioni a verbale pertinenti all'ordine del giorno.
2. I verbali, sottoscritti da tutti i Consiglieri presenti alla seduta e dal Direttore generale, quale segretario verbalizzante, sono raccolti in apposito libro.

3. In caso di assenza o impedimento del Direttore generale, le sedute sono verbalizzate da persona designata dal Presidente.

Art. 6 Disciplina degli interventi- votazione degli argomenti

1. Ogni argomento è illustrato dal Presidente, o da un Consigliere relatore, per argomenti di contenuto gestionale, la relazione viene effettuata dal Direttore generale.
2. Effettuata l'illustrazione dell'argomento si apre la discussione, nella quale tutti possono intervenire, chiedendo la parola al Presidente, che la concede secondo l'ordine delle domande.
3. Gli interventi dei Consiglieri sulle singole discussioni non devono eccedere la durata di 10 minuti. In casi particolari il Presidente, di volta in volta, potrà fissare limiti di tempo più ampi in rapporto all'importanza dell'argomento in esame.
4. Una volta che l'argomento sia stato trattato compiutamente e non vi sia richiesta di altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione il provvedimento in esame nel suo insieme.
5. Le votazioni si svolgono di norma per appello nominale ed a scrutinio palese. Le votazioni relative a persone o fatti che rivestono carattere di rilevante delicatezza – anche a giudizio del Presidente – si svolgono a scrutinio segreto.
6. Prima che una proposta sia posta in votazione, ogni Consigliere, nel motivare il proprio voto, può chiedere che la sua dichiarazione sia inserita a verbale.
7. Qualora una proposta non ottenga la prescritta maggioranza non può, nella stessa seduta, esser di nuovo discussa, né ammessa a nuova votazione.
8. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dalla votazione si computano nel numero necessario per la validità della adunanza ma non si considerano nel numero dei votanti.
9. I Consiglieri che abbandonano la sala prima della votazione non si computano nel numero necessario per la validità dell'adunanza e della votazione.
10. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti ed in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Art. 7 Deliberazioni

1. Gli argomenti sono sottoposti a deliberazioni nello stesso ordine in cui sono stati iscritti all'OdG salvo diversa decisione del Presidente che deve essere accettata dalla maggioranza dei consiglieri.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscritte dal Presidente e dal Direttore generale, sono pubblicate, mediante affissione all'Albo Pretorio cartaceo e informatico dell'Azienda, per la durata di quindici giorni consecutivi e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. In caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 8 Parere di regolarità tecnica e/o contabile sulle proposte di deliberazione

1. Il parere di regolarità tecnica e/o contabile è adempimento obbligatorio in capo al Direttore generale.
2. Il parere, se negativo, deve essere opportunamente motivato e deve recare le disposizioni di legge, statutarie e di regolamento con cui contrasterebbe la proposta di deliberazione.
3. quando possibile il Direttore generale deve formulare una proposta alternativa al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di effettuare le valutazioni di competenza.

Art. 9 Istituzione di Commissioni Consultive

1. In relazione alla indivisibilità delle funzioni attribuitegli, il Consiglio di Amministrazione esercita le proprie funzioni collegialmente.
2. Quando situazioni particolari e contingenti lo facciano ritenere opportuno o necessario, il Consiglio di Amministrazione può costituire Commissioni Consultive, composte da più consiglieri, per l'espletamento di attività preparatorie su argomenti che richiedano indagini o studi preliminari di natura complessa, in ordine ai quali riferire al Consiglio stesso.
3. La costituzione di una Commissione Consultiva deve essere formalizzata con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, della quale viene data comunicazione al Direttore generale affinché sia assicurato il necessario supporto.

Art. 10 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene approvato con deliberazione resa immediatamente esecutiva e pertanto entra in vigore alla data della deliberazione stessa.

INDICE

Premesse.....	2
Stralcio dello statuto (Articolo 9 - Organi dell’Azienda)	2
Stralcio dello Statuto (Articolo 10 – Consiglio di Amministrazione)	2
Stralcio dello Statuto (Articolo 11 – Obbligo dei consiglieri).....	3
Stralcio dello Statuto (Articolo 12 – Competenze del Consiglio di Amministrazione).....	3
Stralcio dello Statuto (Articolo 13 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione).....	4
Stralcio dello Statuto (Articolo 14 – Il Presidente).....	5
Art. 1 Oggetto del Regolamento	6
Art. 2 Sede delle adunanze.....	6
Art. 3 Adunanze e convocazioni	6
Art. 4 Ordine del giorno	7
Art. 5 Processo verbale nelle sedute	7
Art. 6 Disciplina degli interventi- votazione degli argomenti	8
Art. 7 Deliberazioni.....	8
Art. 8 Parere di regolarità tecnica e/o contabile sulle proposte di deliberazione.....	8
Art. 9 Istituzione di Commissioni Consultive.....	9
Art. 10 Entrata in vigore	9